

CERTIFICATO GIUDIZIALE ANTIPEOFILIA

Il decreto legislativo n. 39 del 2014, entrato in vigore il 6 aprile u.s., ha stabilito per chi “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” l’obbligo di chiedere il certificato del casellario giudiziale che attesti l’assenza di condanne per reati di pedofilia (cf artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale).

Una nota di chiarificazione del Ministero della Giustizia precisa che tale obbligo riguarda chi stipula un contratto di lavoro (anche con un ente o un’associazione di volontariato) e pertanto non interessa chi svolge attività di natura volontaria (come i catechisti o gli animatori dei gruppi giovanili).

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici dovranno pertanto tener conto dell’obbligo stabilito dal citato decreto legislativo, solo nel caso in cui instaurino un rapporto di lavoro (con singole persone o con enti e/o associazioni) per servizi che comportino contatti diretti e regolari con minori (è il caso di un animatore dell’oratorio, assunto dalla parrocchia o in convenzione con un ente; del barista di un centro giovanile, del sacrestano assunto con regolare contratto di lavoro quando vi siano dei chierichetti che prestano servizio liturgico, ecc.).

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi al cancelliere vescovile.

Vicenza, 15 aprile 2014

Il Cancelliere vescovile

Mons. Pierantonio Pavanello